

TI_GERICHTE INC.2000.35902 vom 21. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.35902

FR: TI_GERICHTE INC.2000.35902 du 21 septembre 2001

IT: TI_GERICHTE INC.2000.35902 del 21 settembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell'istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (Rep. 131 [1998] nr. 122; v. anche sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). b) Se, in particolare per l'accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (v., da ultimo, TF I Corte di diritto pubblico, sentenza 5 febbraio 2001 nell'inc. 1P.558/2000, consid. 2c; DTF 126 I 15, consid. 2a.aa p. 16 s.; DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del "fair trial" ai sensi dell'art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che "nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind" (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all'audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta "wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält" (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) "wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten". Di conseguenza, non è data violazione dell'art.

E. 6

CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (TF I Corte di diritto pubblico, sentenza 5 febbraio 2001 nell'inc. 1P.558/2000, consid. 2c, con rinvii; Rep. 131 [1998] nr. 122; v. anche Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998

in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). 2. a) L'apprezzamento anticipato, negativo, che il Procuratore Pubblico dà della prova proposta dalla querelante non può essere condiviso. È, quello del magistrato inquirente, un apprezzamento negativo che si basa su un approccio oltremodo limitativo di quelli che egli considera i fatti di rilevanza penale. Egli considera bisognoso di acclaramento unicamente il solo (contestato) palpeggiamento del 18 gennaio 2000. Questo taglio, tuttavia, non sembra attribuire la giusta importanza a numerose circostanze, certamente non atte a dimostrare in termini conclusivi il preteso palpeggiamento, ma tali da permettere al giudice di meglio valutare la verosimiglianza dell'una piuttosto che dell'altra versione. b) Fra queste circostanze si devono menzionare senz'altro quella l'esistenza e il tenore delle qualifiche del lavoro della querelante, rispettivamente il fatto che dette qualifiche siano state stilate o almeno ispirate dal querelato. La reclamante sostiene, invero, che il querelato si difende affermando che le accuse mosse nei suoi confronti rappresentano la vendetta di lei per aver egli valutato negativamente il suo lavoro (v. reclamo, cit., pto. 3 p. 3-4): ma questa lettura delle affermazioni del querelato (v. verbale di polizia 19 giugno 2000 ore 09.00, allegato al rapporto di polizia giudiziaria 27 luglio 2000, inc. MP doc. __, p. 2) non è corretto, almeno nella misura in cui non risulta che _____ abbia aver affermato di avere personalmente redatto valutazioni negative sulla querelante. c) Il preciso tenore delle valutazioni VACO può essere nondimeno di grande ausilio per la lettura dei fatti. Si può astrattamente speculare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, che il rinvenimento di valutazioni favorevoli alla querelante toglierebbe verosimiglianza alla tesi di una querela di lei motivata con sentimenti di rancore professionale. Per contro, valutazioni negative si presterebbero a conclusioni assai più differenziate a seconda del loro tenore, della loro eventuale evoluzione nel tempo e di chi le avesse redatte e firmate: sempre a livello di ipotesi, il presunto reo – avendone l'opportunità – potrebbe aver reagito ai rifiuti opposti dalla dipendente ai suoi approcci criticandone (più o meno a ragione) l'operato professionale, con il duplice scopo di vendicarsi e di preparare una difesa per l'eventualità che la dipendente avesse deciso di reagire pubblicamente (come infatti avvenuto). È altrettanto possibile, al contrario, che le accuse mosse dalla querelante siano del tutto prive di fondamento, e rappresentino la vendetta di lei nei confronti di chi aveva criticato il suo lavoro, precludendole in tal modo avanzamenti o comunque soddisfazioni e riconoscimenti professionali. d) Comunque sia, anche solo gli esempi testé adottati dimostrano che i documenti di cui viene proposta l'acquisizione sono effettivamente atti a fornire elementi di giudizio assai importanti. Inoltre, l'acquisizione dei formulari VACO rappresenta misura idonea e di facile attuazione, dunque di nessun intralcio per l'istruttoria in corso. e) Resta ovviamente riservata l'acquisizione di ulteriori prove che si dovessero imporre sulla base dell'esame dei formulari VACO (art. 196 cpv. 4 CPP). 3. In conclusione, il reclamo merita tutela. In accoglimento del medesimo, con la presente decisione definitiva viene fatto ordine al Procuratore Pubblico di acquisire agli atti tutte le valutazioni allestite dai superiori (VACO) sulla qualità del lavoro della reclamante. Il querelato _____ non avendo preso parte alla procedura di reclamo, le spese di giustizia della presente decisione sono poste a carico del Cantone Ticino (art.

E. 9

cpv. 4 CPP), che rifonderà alla reclamante l'importo di fr. 250.— a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). * * * Per i quali motivi, in applicazione delle norme menzionate e degli artt. 280 ss. CPP d e c i d e :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.